



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/04/2024

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 1878/2022, emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 2720/2019 - Sig.ra I. A. con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/ Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa. Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione accantonato.

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 15:30 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.	Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Flavio	Sì		FILONI Donato	Sì	
VINCI Alessandro	Sì		PINCA Maurizio	Sì	
CAPUTO Claudia	Sì		CAMPA Annamaria	Sì	
STELLA Paolo	Sì		NISI Alessandro	Sì	
DE GIORGI Endrio	Sì		ANGELELLI Rita	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì		PAPA Sandra	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì		FRANCONE Endrio		Sì
CARDINALE Giuseppe		Sì	MUCI Egidio	Sì	
ARNO' Sara		Sì			

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Presiede il Avv. Maurizio PINCA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio BOLOGNINO

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 29/04/2024

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 1878/2022, emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 2720/2019 - Sig.ra I. A. con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/ Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa. Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione accantonato.

Punto n. 11 dell'Ordine del Giorno - Ore 16:59

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Cardinale, Arnò, Francone)

Il Presidente passa direttamente alla dichiarazione di voto sull'argomento in oggetto in quanto già relazionato dal Vice Sindaco in contemporanea al punto n. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Cardinale, Arnò, Francone)

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 5 (Campa, Nisi, Angelelli, Papa, Muci)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Cardinale, Arnò, Francone)

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 5 (Campa, Nisi, Angelelli, Papa, Muci)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 18/04/2024		
SETTORE PROPONENTE 1° Settore: Affari Generali e Legali	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 1878/2022, emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 2720/2019 - Sig.ra I. A. con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/ Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa. Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione accantonato.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 18/04/2024 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino Casarano	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ _____ Data 19/04/2024 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalle somme portate dalla sentenza n. 1878/2022, emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce nel giudizio R.G. n. 2720/2019 - Sig.ra I. A. con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/ Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa. Variazione di bilancio con applicazione avanzo di amministrazione accantonato.
---------	---

Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 194 lett. a);

Visto il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Visto il "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020;

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933 avente ad oggetto "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore";

Vista la Legge n. 247/2012 relativa alla "Nuova disciplina dell'ordinamento forense";

Visto l'art. 23 della Legge n. 247/2012 che regola espressamente gli Avvocati degli Enti pubblici;

Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sentenza n. 1878/2022 resa, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, nel giudizio R.G. n. 2720/2019 Sig.ra I.A. (generalità agli atti del procedimento) con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/o Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa – acquisita al protocollo del Comune con n. 14424/2023;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2024-2026, aggiornato con deliberazione n. 3 del 08/02/2024;
- con deliberazione n. 4 del 08.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con atto di citazione notificato a questa Amministrazione il 05/03/2019 – acquisito al protocollo

con n. 5688 - l'Avv. Graziano Congedo, del foro di Lecce, in nome e per conto della Sig.ra I. A. (generalità agli atti del procedimento), citava a comparire innanzi al Tribunale Civile di Lecce, il Comune di Galatone per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno, quantificato in €. 24.617,00, oltre spese legali, per le lesioni fisiche subite dalla sua assistita a causa di una caduta dovuta a un dissesto del manto stradale presente sulla via Aldo Moro dell'abitato di Galatone;

- con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 09/04/2019, veniva autorizzato il Sindaco p.t. del Comune di Galatone a resistere in giudizio per conto dell'Ente e considerato che il predetto sinistro rientrava tra i casi di responsabilità civile coperti da polizza assicurativa (in quanto il valore superava la franchigia contrattuale di €. 10.000,00), veniva conferito il mandato difensivo, senza alcun onere a carico del Comune, al legale indicato dalla compagnia assicurativa Avv. Luigi Di Leo;
- con memoria di costituzione e risposta resisteva in giudizio il Comune di Galatone impugnando e contestando integralmente, in fatto e diritto, il contenuto dell'atto di citazione avversario chiedendone l'integrale rigetto;
- il giudizio veniva istruito con prove per testimoni e CTU all'esito delle quali, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1878/2022, il Giudice adito accertando la responsabilità del Comune di Galatone, nella causazione dell'evento, condannava il medesimo a pagare in favore della Sig.ra I. A., a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche, la complessiva somma di €. 10.390,47, compensando le spese di lite tra le parti;
- con nota pec del 28/02/2024, acquisita al protocollo con n. 6510, la Compagnia Assicurativa ha comunicato all'Ente di aver provveduto alla liquidazione della sentenza, in favore della parte vittoriosa, per la somma pari ad €. 11.333,42 (comprensiva anche delle spese di precetto) e contestualmente ha richiesto il rimborso della franchigia contrattuale a carico del Comune pari ad €. 10.000,00;

Atteso che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi

di competenza;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base al quale “[...] *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall’art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l’an e il quantum del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall’art. 194 TUEL l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...” sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell’imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l’orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [...]”;*

Ritenuto, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (sentenze esecutive), con conseguente necessità di procedere al

riconoscimento della sua legittimità, in quanto nel caso di specie nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale il quale, con la deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- la determinazione dell'impegno di spesa che ne discende non ha bisogno di un ulteriore apporto discrezionale del responsabile del servizio né di un ulteriore provvedimento che realizza la soddisfazione del principio di separazione, in quanto l'organo politico assume decisioni che la legge stessa gli riserva e che appartengono alla propria esclusiva competenza, rispetto alle quali l'assunzione dell'impegno rappresenta "un momento procedurale non idoneo ad influenzare la natura della funzione";
- l'art. 193 del Tuel, al comma 2, prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
- allo stato, per tutto quanto sopra detto, risulta un debito fuori bilancio, complessivamente pari ad €. 10.000,00 derivante dal rimborso della franchigia contrattuale alla Compagnia Assicurativa per le somme dalla medesima corrisposte in esecuzione della sentenza n. 1878/2022 resa, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, nel giudizio R.G. n. 2720/2019 Sig.ra I.A. (generalità agli atti del procedimento) con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo c/o Comune di Galatone patrocinato dalla Compagnia Assicurativa – acquisita al protocollo del Comune con n. 14424/2023;

Verificato che il finanziamento del presente debito fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000:
 - a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
 - b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di

investimento;

- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente all'8/11/2001.

Precisato, ai fini della copertura finanziaria, che:

- l'Ente, in sede di approvazione di rendiconto 2023 ha accantonato una quota dell'avanzo di amministrazione per la costituzione di fondi rischi su contenziosi in essere, al fine di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio con spese non coperte in caso di giurisdizione avversa, ai sensi del punto 5.2 lettera h) del principio contabile sulla gestione finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011 per euro 1.080.032,09;
- il predetto importo è stato quantificato dall'Ufficio Legale sulla base di una stima ponderata delle cause in essere;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 punto 9.2 il quale individua la costituzione delle quote vincolate ed accantonate e destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Dato atto che il risultato di amministrazione al 31/12/2023 definito con l'approvazione del rendiconto 2023 risulta così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				€ 5.612.395,28
Riscossioni	+	€ 3.361.622,67	€ 15.503.499,85	€ 18.865.122,52
Pagamenti	-	€ 3.306.703,45	€ 19.332.480,04	€ 22.639.183,49
Saldo cassa di cassa al 31 dicembre 2023	(=)			€ 1.838.334,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			€ 0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	(=)			€ 1.838.334,31
Residui attivi	(+)	€ 8.625.229,70	€ 8.625.423,61	€ 17.250.653,31
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti correnti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				€ 167.782,39

Residui passivi	(-)	€ 1.845.374,65	€ 3.216.657,20	€ 5.062.031,85
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)			€ 449.671,72
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)			€ 2.834.534,29
Risultato di amministrazione al netto del FPV				€ 10.742.749,76
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata				
Fondo crediti dubbia esigibilità 31/12/2023				€ 5.023.239,22
Fondo anticipazione liquidità				€ 1.735.393,21
Fondo perdite società partecipate				€ 1.000,00
Fondo contenzioso				€ 1.080.032,09
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2023				€ 1.839.780,30
Totale parte accantonata				€ 9.679.444,82
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (estinzione anticipata mutui <i>ex art. 56-bis</i> D.L. n. 69/2013 etc.)				€ 245.673,41
Vincoli derivanti da trasferimenti				€ 119.107,76
Vincoli derivanti da contrazione mutui				€ 313.174,21
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				€ 142.993,46
Altri vincoli				€ 0,00
Totale parte vincolata				€ 820.948,84
Parte dedicata agli investimenti				€ 191.058,13
Totale parte destinata agli investimenti				€ 191.058,13
Totale parte disponibile				€ 51.297,97

...OMISSIS...

Dato atto pertanto che il risultato di amministrazione pari ad euro **10.742.749,76** è composto per euro 820.948,84 da quote vincolate, euro 9.679.444,82 da quote accantonate ed euro 191.058,13 da quote destinate agli investimenti;

Verificato, quindi, che l'Ente può applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata agli investimenti del risultato di amministrazione;

Ritenuto pertanto di finanziare le spese derivanti dal debito fuori bilancio sopraindicato per l'importo di € 3.803,25 al bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023 accantonato a fondo rischi contenzioso da regolarsi contabilmente nel Bilancio 2024/2026 annualità 2024;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, nel caso di specie la competenza risulta essere del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, il quale, nel predisporre l'odierna proposta di delibera consiliare, non ha ritenuto sussistere i presupposti per proporre appello risultando la sentenza esaustivamente motivata;

Richiamato l'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, ai sensi del quale "*I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti*".

Richiamata la legge n. 213/2012 che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli enti locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni.

Acquisito il parere favorevole in ordine al riconoscimento del presente debito fuori bilancio da parte dell'organo di revisione.

Richiesti e acquisiti, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Dato atto inoltre del parere dell'Avvocatura Comunale, insito nella presente proposta di deliberazione, sull'inopportunità di appellare la sentenza in quanto la stessa risulta essere esaustivamente motivata;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui sopra per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **Di riconoscere** il debito fuori bilancio di cui in premessa pari ad €. 10.000,00, *omnicomprensivi*, derivante dal rimborso in favore della Compagnia Assicurativa della franchigia contrattuale, per le somme dalla medesima corrisposte in esecuzione della sentenza n. 1878/2022 resa, dal Giudice del Tribunale Civile di Lecce, nel giudizio R.G. n. 2720/2019 tra la Sig.ra I. A. e il Comune di Galatone;

3) **Di dare atto** che per l'ammontare del debito fuori bilancio di €. 10.000,00, la spesa sarà finanziata con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, fondo contenzioso, con imputazione sul cap. n. 171/4 "*Debiti fuori bilancio*" del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, esercizio corrente, il quale prevede la necessaria copertura finanziaria;

4) **Di applicare** al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, una quota dell'avanzo di amministrazione accantonato, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023, come di seguito specificato:

Parte accantonata:

- **PARTE ACCANTONATA (Fondo contenzioso)** - € 10.000,00

per

- **DEBITI FUORI BILANCIO E TRANSAZIONI** € 10.000,00

Composizione della parte vincolata, accantonata e dedicata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
DESCRIZIONE	AVANZO ACCERTATO 31/12/2023	AVANZO GIA' APPLICATO	AVANZO PRESENTE DELIBERA	AVANZO RESIDUO
Parte Accantonata	€ 9.679.444,82	€ 9.602,15	€ 10.000,00	€ 9.659.842,67
Parte Vincolata	€ 820.948,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 820.948,84
Parte Destinata agli Investimenti	€ 191.158,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 191.158,13

5) Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato alla presente, di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2023			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 10.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALE UTILIZZO AVANZO	CO	€ 10.000,00	€ 10.000,00

6) Dare atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs n. 267/2000;

7) Dare atto infine che l'ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

8) Di dare atto:

- che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- che l'Ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato previste dall'art. 187, comma 3 bis, del D.lgs. n. 267/2000;

9) Di dare atto:

- che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- che l'Ente non fa sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi

specifica destinazione e che pertanto non sussistono cause ostative all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato previste dall'art. 187, comma 3 bis, del D.lgs. n. 267/2000;

10) Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Affari Generali e Legali autorizzandolo alla liquidazione della spesa, in favore di SERVICE LERCARI SRL QBE RECUPERO FRANCHIGIE, che incasserà per conto della Compagnia Assicurativa Lloyd's (polizza RCT/O - A2LIA01591I - A7LIA01591K-LB);

11) Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Stante l'urgenza, il Consiglio Comunale con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Maurizio PINCA



Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.